

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "YU JO"

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale "YU JO" è una libera Associazione di fatto, apolitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

Al fine di favorire lo scambio culturale tra l'Italia e il Giappone, l'Associazione si propone di aumentare la conoscenza della cultura Giapponese in Italia condividendo con i propri soci e, possibilmente con la cittadinanza tutta, la cultura orientale e Giapponese in particolare, le usanze, i costumi e gli aspetti della vita comune, tra i quali, la cucina, la cerimonia del te, la calligrafia.

A favore dei soci di nazionalità Giapponese, l'Associazione si propone invece di far conoscere la cultura e la realtà variegata del territorio triestino, regionale e nazionale.

L'Associazione si propone inoltre come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e quale punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni, un sollievo al proprio handicap.

Art. 3. - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare intende organizzare momenti di incontro e di crescita culturale aventi ad oggetto

la cultura giapponese antica e moderna,

la musica, favorendo l'incontro tra artisti giapponesi a Trieste, presenti in regione FVG o in Italia, o residenti in Giappone con artisti del nostro territorio anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali in Italia o in Giappone,

la calligrafia giapponese con pennello

la cerimonia del te,

la cucina giapponese con l'intervento di cuochi Giapponesi e di cuochi triestini e regionali, anche attraverso lo scambio di esperienze tra produttori italiani e giapponesi da tenersi sia a Trieste, che in Provincia o in Regione, che in Giappone,

le arti marziali e la loro cultura.

Al fine di meglio raggiungere il proprio oggetto sociale, l'Associazione potrà organizzare momenti formativi per guide turistiche giapponesi e traduttori per turisti giapponesi, per traduttori e interpreti giapponese-italiano e italiano-giapponese, dimostrazioni e seminari di arti marziali giapponesi, visite culturali (Museo Orientale, Orto botanico) e collaborazioni con enti per organizzazione eventi, allestimento di mostre di artisti giapponesi (fotografi, pittori, scultori, eccetera), promozione degli artisti triestini su territorio giapponese, festival cinematografici sul cinema giapponese contemporaneo e d'autore, retrospettive, rassegne cinematografiche e documentaristiche, spettacoli di danza tradizionale, teatro, musica giapponese, seminari e tornei di Go, attività culturali e ludiche, promozione della città di Trieste sul territorio Giapponese a fini turistico - culturali, organizzazione di soggiorni di studio in Giappone e soggiorni studio a Trieste oltre a corsi di lingua giapponese per adulti e bambini, ovvero corsi di italiano per giapponesi, attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi, allestimento di mostre e sfilate, attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, attività sportive non agonistiche, attività editoriale e di produzione.

Art. 4. - L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci fondatori: coloro che hanno contribuito alla formazione dell'Associazione, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea;
- soci benemeriti: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo

- associativo, una maggior quota annuale, il cui importo minimo è stabilito dall'Assemblea;
- soci onorari: persone e enti che il Consiglio Direttivo ritiene possano dar lustro all'Associazione; sono esentati dal pagamento della quota annuale

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. È vietata ogni modalità di associazione temporanea.

Art. 5. – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno tre soci.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri, se nominato.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Essi sono inoltre tenuti al pagamento della quota annuale e dei contributi ordinari o straordinari deliberati dall'assemblea. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, oppure in caso di mancato pagamento delle quote sociali deliberate dall'assemblea, anche per un solo anno, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e avranno efficacia dal momento in cui il Consiglio le avrà accettate. La quota annuale rimane acquisita tra le entrate dell'Associazione

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni, legati e lasciti
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre quello consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. L'Assemblea può richiedere di apportare eventuali modifiche al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Direttivo.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori – se nominato;
- il Collegio dei probiviri – se nominato;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli

associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e con comunicazione all'indirizzo mail comunicato da ciascun socio.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- determina la quota sociale annuale e le eventuali quote straordinarie a carico dei soci;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un presidente d'assemblea ed un segretario d'assemblea che dovranno sottoscrivere il verbale finale. **Art. 13.** – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Nella sua prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e, se necessario, uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, i cui poteri e funzioni sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno metà dei suoi membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare solo quelli di ordinaria amministrazione a singoli Consiglieri, con esclusione dell'elaborazione dei bilanci e della determinazione delle quote sociali.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- redazione e modifica dei regolamenti interni nel rispetto dello Statuto;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la nomina a socio onorario

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei

componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica due anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica due anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Consiglieri compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.